

Per l'appalto concorso non sussiste alcuna norma che richieda l'espletamento del procedimento in seduta pubblica, con avviso preventivo ai concorrenti dello svolgimento delle operazioni, né tale necessità può enuclearsi da un principio generale proprio di tutte le gare pubbliche; pertanto, trattandosi di un procedimento che presuppone l'esercizio di poteri discrezionali, l'analisi dei diversi progetti presentati dai concorrenti può legittimamente avvenire in convocazioni non pubbliche dell'organismo tecnico. Nelle procedure relative ad appalto concorso, la graduazione, nell'ambito di ciascuna categoria di elementi da valutare, del punteggio da attribuire ad ogni singolo concorrente è manifestazione della sfera valutativa discrezionale attribuita all'organo collegiale, al quale, in forza delle competenze di cui è dotato, va riconosciuto il potere di compiere la valutazione delle diverse « capacità » degli offerenti, attribuendo loro, per ciascuna categoria, un giudizio numerico, censurabile solo qualora siano rinvenibili macroscopici vizi di illogicità. Nel procedimento di appalto concorso solo le decisioni finali debbono essere adottate da tutti i componenti l'organismo tecnico; pertanto, legittimamente gli adempimenti istruttori possono essere delegati dalla stessa Commissione anche ad una sola parte dei membri, i quali, relazionando al collegio, mettono a disposizione dello stesso le informazioni e i dati raccolti nell'esecuzione di fasi subprocedimentali, ritenute necessarie per compiere una valutazione più approfondita delle diverse offerte